



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2186/2018 R.G.
1111/2020 COTR
4692/2020 CRON.

Il Giudice di Pace di Cosenza dott. ssa Paola Lanzillotti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo n. 2186/2018 R.G.A.C. promossa

DA

[redacted] rappresentata e difesa dall' [redacted]

attrice

CONTRO

[redacted] in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted]

convenuta e

[redacted] residente in Dipignano,

convenuta/contumace

Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale;

Conclusioni: parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nel Comune di Carolei il giorno 16.12.2017, complessivamente quantificati in € 4.850,460, oltre interessi e rivalutazione, all'autovettura Mercedes di sua proprietà e condotta da [redacted] con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi;

parte convenuta: la compagnia assicurativa deduceva l'infondatezza della domanda in fatto e diritto, contestava in toto la dinamica del sinistro che non trovava riscontri; in particolare assumeva che il sistema OCTO Telematic Black box, risultava non attivo al momento del sinistro in quanto era spento e l'indisponibilità del proprietario del veicolo presunto investitore che seppure contattato dalla compagnia si mostrava ostile a mettere a disposizione il mezzo per gli accertamenti di riscontro. E comunque dagli accertamenti poi eseguiti emergeva un'incompatibilità dei danni riscontrati sui mezzi. Sotto il profilo del quantum osservava che la domanda era generica e che il preventivo non poteva assumere nessun valore probatorio. In via istruttoria evidenziava la decadenza dalla prova in applicazione della legge sulla concorrenza del 2017, non avendo indicato

testimoni presenti al momento dell'evento. Chiedeva quindi il rigetto della domanda, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.

██████████ restava contumace.

Motivi della decisione ex art. 132 cpc come modificato dalla L 18/06/ 2009 n. 69

La domanda non è provata e va rigettata.

Come è noto, spetta alla parte che avanza la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa, in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale "*chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*".), sicché colui che agisce per il ristoro dei danni da fatto illecito deve provare tutti gli elementi costitutivi della propria domanda, vale a dire il fatto illecito, il danno ingiusto, l'elemento soggettivo ed il nesso di causalità tra fatto illecito e danno patito.

Nel caso di specie l'attrice non hanno offerto la prova che a lei incombeva.

Nel corso dell'istruttoria è stato prodotto il modello cai, il preventivo della riparazione, e veniva aveva chiesta l'escussione dei testi ██████████ e ██████████ titolare dell'autocarrozzeria e verniciatura. Nulla quaestio sulla testimonianza del secondo, che infatti veniva escusso.

All'escussione del teste ██████████ compagnia si opponeva evidenziando che nella richiesta di risarcimento del danno e messa in mora della compagnia (cfr. missiva del 10.01.2018) non venivano indicati testimoni oculari. Non potevano pertanto essere individuati nel corso del giudizio poiché la legge sulla concorrenza lo escludeva, sotto pena di inammissibilità.

La giudicante si riservava su tale eccezione e all'esito conveniva su quanto dedotto dalla compagnia.

A parere della scrivente la lettera della norma del 4 agosto 2017, n. 124 non lascia spazio a interpretazione diversa da quella assunta.

L'art. 3-bis recita " In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le

risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.”

Nel caso in esame nella lettera di richiesta di danni (da reputarsi il primo atto formale) viene specificato che non sono stati segnalati testimoni.

Per cui l'osservazione svolta dalla parte attrice che per un'equa applicazione della disciplina invitava alla lettura della seconda parte dell'articolo "...in mancanza di tale indicazione..." diversa da quella fatta propria dalla scrivente, non si condivide.

Questa ipotesi avanzata dalla parte attrice sembra riferirsi al caso in cui la circostanza della presenza o meno dei testimoni al sinistro sia stata omessa del tutto, ed allora sarà la compagnia che dovrà sollecitare una risposta dell'attore, e poi comunicare anche i propri nuovi testi.

Ma nell'ipotesi in esame la circostanza non è stata trascurata dall'attore, piuttosto è stata puntualizzata affermando la mancanza di testi da indicare, per cui la compagnia non avrebbe dovuto accertare altro.

Giova inoltre svolgere un'ulteriore considerazione in virtù dell'ultimo comma dell'art 3-ter che recita *“Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.”*

Nell'incidente di cui si tratta non sono intervenuti agenti di conseguenza è di tutta evidenza che il sinistro non è stato rilevato da nessuna autorità (cfr. missiva del 10.1.2018), e l'eventualità fatta salva dalla norma non ricorrere nel caso in parola.

Detto ciò va osservato che gli elementi istruttori effettivamente acquisiti sono il modello cai, le testimonianze di [REDACTED] titolare della autocarrozzeria che ha rilasciato il preventivo del 27.12.2017 versato in atti.

Per il modello cai regolarmente firmato da entrambi i conducenti, va detto che l'art. 143 della L. 102/2006, al comma 2° dispone che “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modello stesso”.

Con l'ordinanza n. 3875 del 19 febbraio 2014, quando ormai è pienamente applicabile il disposto di cui all'art. 143 cda, la Cassazione ribadisce un principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della S.C. (sentenza n. 10311/2006 appena citata), affermando che la confessione resa nel C.A.I. dal responsabile del sinistro e proprietario del veicolo non ha valore di piena prova nemmeno nei suoi confronti ma è soggetta in ogni caso alla libera valutazione del giudice, trovando applicazione in questi casi quanto disposto per la confessione nel litisconsorzio necessario (art. 2733 c.c.). Per cui, il

giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I, in particolare confrontando la confessione stragiudiziale con altri elementi probatori, quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti d'ufficio e di parte e il materiale audio-video a disposizione.

Ciò detto nel caso in esame assume particolare valenza la circostanza che nel modello non è stata riportata una descrizione della dinamica ma solo le affermazioni *ho torto, ho ragione*, inoltre che fin dai primi scritti difensivi l'assicurazione evidenziava alcune perplessità riconducibili all'intero evento riscontrate già in sede di attività stragiudiziale e che permangono.

La circostanza che il sistema Octo telematic black box, di cui è dotato il veicolo di proprietà dell'attrice, al momento del verificarsi del sinistro risultava non attivo, perché spento.

Il fatto che dall'elaborato dell'████████████████████, incaricata di redigere una relazione sulla vettura della convenuta ██████████, risultava che la Scenic Renault non presentava alcuna anomalia riconducibile al sinistro e presentava, invece, un urto di lievissima entità sul settore anteriore destro (angolare urti e parafango anteriore dx) non pertinente con il sinistro in esame.

Inoltre, visionato il veicolo Mercedes si riscontravano marcate sovrapposizioni di colore blu incompatibili con il colore verde della Renault.

Inoltre la testimonianza del carrozziere che nulla ha potuto riferire circa l'accaduto sinistro, avendo solo visionato il mezzo per quantificare i danni, nulla aggiunge alla prova sull'an.

Ed infine non può essere sottaciuto che la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 1 agosto 2018, n. 20382), ha affermato un principio secondo cui il modello CID, firmato congiuntamente dai conducenti contiene una presunzione circa le modalità del sinistro (che per le osservazioni svolte non risultano sicure), ma non certo sull'entità dei danni che ne siano derivati.

La procedura di risarcimento diretto nulla toglie all'onere della prova che la parte danneggiata è sempre tenuta a fornire in ordine alla concreta sussistenza del danno.

E' quindi certo che, alla luce delle precedenti considerazioni, sussistendo diverse perplessità in ordine all'evento narrato da parte attrice, al nesso causale tra danno e sinistro nonché all'entità del pregiudizio subito, non può dirsi raggiunta la prova ai sensi dell'art. 2697 c. c., e la domanda deve essere rigettata.

Valutata la novità della disposizione di legge da applicare al caso in esame le spese di lite vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Cosenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti della Groupama Assicurazioni SpA in persona del legale rappresentante pt, e di [redacted], ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

rigetta la domanda dell'attore;

compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Cosenza, 2.09.2020

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Paola Lanzillotti



Il Cancelliere
Oggi il 30-9-2020
IL CANCELLIERE
Pasquale Tancredi